

Il passaggio dalla Snc alla impresa individuale per mancata ricostituzione della compagine sociale

di Carla Tommasella

E' automatica la continuazione di un'attività commerciale (per es. somministrazione di alimenti e bevande) da parte dell'unico socio rimasto in una società di persone, sciolta per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi?

Di primo acchito verrebbe da rispondere affermativamente, ma a ben vedere la risposta non è così scontata. Analizziamo per punti la questione.

Innanzitutto il codice civile, al punto 4) dell'art. 2272, ben chiarisce che la **società si scioglie** "quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita".

In una società composta da due soci, l'uscita di un socio e la sua liquidazione non determinano, quindi, l'automatico scioglimento del sodalizio.

Questo può verificarsi solo nel caso in cui, dopo il decorso di sei mesi, non si sia ricostituita la pluralità sociale.

Prendiamo, quindi, in esame il caso di una società di persone composta da due soci, uno uscente e uno che definiremo "superstite", soffermandoci brevemente sulle vicende che interessano la liquidazione del primo e la continuazione dell'attività dell'altro, nonché sulla vita e l'estinzione della società.

Il socio uscente, di norma, ha diritto alla **liquidazione** della quota, cioè di una somma di denaro che rappresenta il valore della quota stessa. La liquidazione può avvenire anche con l'attribuzione di beni diversi dal denaro (mobili o immobili).

E' da sottolineare che la sola **cessione di quote** costituisce un accordo tra i due soggetti non rilevante ai fini della consistenza del patrimonio sociale (il socio uscente è liquidato dall'altro socio con denaro "di tasca propria"), mentre il recesso intercorre tra la società e il socio, e porta ad una inevitabile diminuzione del patrimonio sociale, sul quale incide la liquidazione della quota.

Per tale ragione cessione di quote e assegnazione al socio a seguito di recesso non sono fattispecie assimilabili.

Inoltre, nel caso di cessione della quota la proprietà (titolarità) dei beni resta in capo alla società e quindi, tale operazione non è neppure assimilabile alla disciplina della cessione d'azienda.

Quando la liquidazione del socio uscente avviene **mediante l'assegnazione di un bene** rappresentato da un'azienda o da un ramo d'azienda (sempre corrispondente alla propria quota sociale), egli ha titolo a continuare l'attività quale impresa individuale richiedendone l'intestazione a proprio nome.

In tale ipotesi le successive vicende della società non rilevano ai nostri fini.

Come già detto, e ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella R.M. n. 47/2006, la cessione di quota da uno dei suoi soci all'altro, benchè comporti la concentrazione del patrimonio sociale in capo al socio superstite, non integra una cessione d'azienda.

Nel caso in cui egli voglia **continuare la stessa attività imprenditoriale** della sciolta società sotto forma di impresa individuale, si realizza una "trasformazione" atipica della società in impresa individuale.

La Cassazione (sent. 30.01.1997, n. 9654 e sent. 06.02.2002, n. 1593) ha precisato che la cosiddetta "trasformazione" di una società in impresa individuale "determina sempre un rapporto di successione tra soggetti distinti" sia perché "una persona giuridica non può continuare il proseguimento dello scopo sociale attraverso una persona fisica", sia per il fatto che "persona fisica e persona giuridica si distinguono non solo per forma, ma anche per natura".

Non è possibile, quindi, applicare il principio della continuazione dei rapporti giuridici previsto dall'art. 2498 e segg. C.C. In altre parole, **non** si può affermare che la società, **senza estinguersi**, continui ad esistere sotto una diversa forma giuridica.

Pertanto, quando si parla di continuazione dell'impresa in forma individuale si devono intendere due diverse operazioni:

1. scioglimento della società con liquidazione della medesima;
2. costituzione di una nuova impresa individuale.

Infatti, a seguito dello scioglimento di una società con un solo socio, dev'essere effettuata la liquidazione, a conclusione della quale:

- da un lato, il **patrimonio sociale residuo (con l'assegnazione dell'eventuale azienda relativa alla somministrazione di alimenti e bevande) viene assegnato al socio superstite** che inizia una nuova attività (art. 2311 c.c.);
- dall'altro, si determina l'**estinzione** della società ai sensi dell'art. 2312 c.c.

Quali sono le modalità per l'assegnazione al socio superstite del patrimonio residuo, perché possa aver titolo a continuare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande quale impresa individuale?

Questo è un **punto cruciale** sul quale pare necessario aprire un approfondito confronto: nella maggior parte dei casi esaminati finora è invalsa l'abitudine di far valere l'atto di scioglimento della società quale atto legittimante alla prosecuzione dell'attività da parte dell'impresa individuale e all'intestazione della relativa attività.

Pur trattandosi di continuazione dell'attività, il numero di partita IVA è nuovo, così come la posizione in Camera di Commercio. Né potrebbe essere diversamente secondo quanto detto più sopra.

La maggior parte dei consulenti (commercialisti in primis) ritiene valido e sufficiente l'atto di scioglimento della società, altri la presentazione di un bilancio finale di liquidazione e di un piano di riparto attestante l'assegnazione di beni costituenti il patrimonio al socio superstite, registrati all'Agenzia delle Entrate, altri ancora una dichiarazione resa dal socio superstite in merito alla consistenza del patrimonio sociale e alla sua assegnazione allo stesso quale impresa individuale.

Tornando, quindi, alla domanda iniziale, pare pacifico che la continuazione dell'attività in forma di impresa individuale, a seguito dello scioglimento della società, presupponga due operazioni – liquidazione e assegnazione del patrimonio – ma non è altrettanto pacifico con quale modalità quest'ultimo possa avvenire.

Da quanto ho potuto appurare, pare che la modalità corretta sia rappresentata da un atto traslativo nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Marzo 2010